

FAQ – Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

1) La taratura/regolazione degli strumenti usati per i trattamenti fitosanitari svolta in azienda, ossia fatta dall'agricoltore, deve essere segnata sul registro dei trattamenti?

Sì, come è stato stabilito dal **D.M. 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAN) al punto **A.3.6 – Regolazione o taratura e manutenzione delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie)**. La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. In questo modo si garantisce la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica necessaria ad ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto. I dati da registrare annualmente sull'apposita scheda da allegare al Registro dei Trattamenti o sul registro stesso sono la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.

2) Qual è l'autorità competente sui controlli dei prodotti fitosanitari sul territorio?

Dipende dal contesto in cui ci si trova. Gli enti competenti possono essere:

- Servizio Fitosanitario Regionale nel caso dell'esecuzione di trattamenti contro determinati organismi nocivi regolamentati e previsti dalle relative misure di emergenza;
- Funzionari della Direzione Generale Agricoltura - AFCP per quanto riguarda il corretto impiego dei prodotti fitosanitari da parte di aziende beneficiarie di contributi pubblici (es. requisiti di condizionalità, misure del PSR, ecc.);
- ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) per quanto concerne la contaminazione ambientale da prodotti fitosanitari;
- ATS Lombardia (Agenzie di Tutela della Salute) per garantire il rispetto delle norme di salute pubblica e di sicurezza negli ambienti di lavoro D. lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- Carabinieri Nucleo Forestale e Carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) nell'ambito delle loro competenze e delle loro funzioni.

3) Qualora un'azienda si avvallesse dell'attrezzatura dell'agricoltore confinante, senza che quest'ultimo sia un terzista, chi compra i prodotti e su quale registro devono essere riportati i trattamenti?

Nell'azienda che esegue il trattamento, pur avvalendosi della macchina irroratrice del vicino, deve esserci un utilizzatore professionale abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2014 e che costituisca il responsabile dell'acquisto e della gestione dei prodotti fitosanitari, oltre che della tenuta del registro dei trattamenti. Nel momento in cui si avvale di una macchina non in carico alla propria azienda, deve accertarsi

che questa abbia superato il controllo funzionale e conservarne una copia nel registro dei trattamenti. L'operatore che ha prestato la macchina non è tenuto a registrare l'intervento sul proprio quaderno di campagna.

4) Se l'azienda agricola si avvale di una prestazione occasionale, durante il controllo in loco bisogna verificare che sia presente la fattura?

Durante il controllo occorre accertarsi che l'impiego dei prodotti fitosanitari sia avvenuto nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Qualora l'azienda posta a controllo si fosse avvalsa della prestazione d'opera di un altro agricoltore, è importante acquisire qualsiasi documento che possa tracciare e provare la correttezza delle operazioni svolte. La fattura emessa dal prestatore d'opera, in questo caso, non fornisce informazioni inerenti alla correttezza dell'impiego dei prodotti fitosanitari, ma è il documento che comprova l'avvenuta prestazione d'opera.

5) Un'azienda agricola dotata di un magazzino di stoccaggio dei prodotti fitosanitari presso la propria azienda ma priva del patentino fitosanitario, per il quale dichiara di non aver accesso poiché lasciato in gestione al terzista (chiavi incluse) che ha libero accesso per la distribuzione dei prodotti, agisce in modo corretto? Qualora ci fosse un'emergenza o uno sversamento dei prodotti fitosanitari, la responsabilità sarebbe solo del terzista, in quanto munito di patentino fitosanitario, o anche dell'agricoltore, in quanto proprietario del deposito?

Nel momento in cui l'agricoltore, non essendo in possesso dell'abilitazione di utilizzatore professionale, si avvale di un contoterzista per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari, la conservazione dei formulati in questione è di competenza del terzista, che ne è responsabile per tutto il ciclo del prodotto, stoccaggio incluso. Qualora l'imprenditore agricolo committente non sia in possesso dell'abilitazione non può provvedere allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari nel suo centro aziendale, ma questo deve avvenire a carico del contoterzista presso la propria sede operativa.

6) Molto spesso nelle fatture e nei ddt viene riportato l'indirizzo dell'azienda agricola nonostante questa abbia dato delega totale al terzista. È corretto? Non dovrebbe essere il terzista il destinatario dato che sarà lui ad utilizzare i prodotti?

Se l'agricoltore è in possesso dell'abilitazione l'indirizzo indicato sul ddt, che deve necessariamente coincidere con il reale sito di magazzinaggio dei prodotti acquistati, può essere quello del suo centro aziendale, anche se l'acquirente è il contoterzista. Se invece all'interno dell'azienda agricola non vi è alcun soggetto in possesso dell'abilitazione di utilizzatore professionale, i prodotti andranno consegnati presso la sede del terzista.

- 7) Se il terzista rientra dalla campagna con la botte contenente ancora del prodotto fitosanitario, questa va stoccata in locale alla stregua del deposito di stoccaggio dei prodotti, ossia chiuso a chiave, isolato, ventilato, ecc.? Tale locale deve essere di proprietà del terzista o del cliente che ha acquistato il prodotto?**

Il caso descritto non rientra certamente nell'ordinarietà, ma piuttosto in particolari situazioni di emergenza. La buona pratica agricola presuppone infatti che in fase di preparazione del trattamento l'operatore provveda a pesare e a dosare la corretta quantità di miscela fitoiatrice (in termini di L/ha o di kg/ha), in modo da non dover gestire al termine del trattamento una certa quantità di miscela residua.

In particolari casistiche, quali il cambiamento improvviso delle condizioni meteo, che costringono l'operatore a interrompere l'irrorazione e a rientrare nel centro aziendale, la macchina contenente ancora dei residui di miscela dovrà necessariamente essere rimessa in un locale che consenta la protezione dell'attrezzatura dalle avversità atmosferiche e che sia ragionevolmente impermeabile in caso di sversamento accidentale del contenuto.

- 8) La macchina operatrice nuova che ha la deroga sulla verifica funzionale può avvalersi della deroga anche per la taratura/regolazione nel caso di adesione alla misura 10 (ad esclusione dell'operazione 10.1.01 – Produzione integrata)?**

Le irroratrici nuove non devono essere sottoposte a controllo funzionale entro i primi 5 anni, ma la taratura va fatta comunque. La cadenza sarà annuale se eseguita direttamente dall'operatore, triennale se strumentale.

- 9) Il distretto agricolo/OP/cooperativa può acquistare i prodotti e distribuirli col trampolo acquistato dal distretto/OP/cooperativa presso i terreni dei soci appartenenti a distretto/OP/cooperativa considerando i terreni dei diversi soci come se fossero una singola azienda?**

L'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 150/2012 specifica che le cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci devono tenere traccia degli interventi fitosanitari attraverso un registro dei trattamenti conservato presso la sede sociale, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciata dai soci, oltre a conservare la documentazione relativa alla macchina irroratrice di proprietà dell'associazione.

In alternativa, le imprese associate possono tenere un registro dei trattamenti aziendale riportante i singoli trattamenti eseguiti, specificando il soggetto e l'attrezzatura che ha eseguito i trattamenti.

- 10) Se l'agricoltore si avvale della prestazione occasionale del vicino, bisogna verificare il certificato di taratura della botte del vicino? In caso affermativo, se il vicino che presta la manodopera occasionale non fosse in regola, chi bisognerebbe sanzionare?**

L'agricoltore che conferisce l'incarico di eseguire i trattamenti fitosanitari ad un altro utilizzatore professionale deve necessariamente assicurarsi che quest'ultimo abbia le competenze e le attrezzature adeguati al rispetto delle normative inerenti all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nello specifico, il committente deve accertarsi che il prestatore d'opera sia in possesso dell'abilitazione di utilizzatore professionale e delle avvenute verifiche funzionali e taratura della macchina irroratrice. In caso di irregolarità su tali aspetti, entrambe le parti sarebbero responsabili in solido.

11) Un'azienda agricola ha l'obbligo di tenere un magazzino di stoccaggio anche se non effettua trattamenti? È obbligata solo se è munita di patentino fitosanitario?

L'obbligo di avere un locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari (inteso come locale specificatamente adibito, armadietto metallico oppure un'area delimitata e inaccessibile all'interno di un fabbricato) vi è solo nel momento in cui vengono acquistati e conservati dei formulati ad uso professionale. Un operatore può essere in possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari ma optare, ad esempio, per l'impiego di soli prodotti destinati ad un uso non professionale o addirittura di non effettuare trattamenti fitosanitari.

L'operatore è sanzionato nel momento in cui viene constatata la presenza in azienda di prodotti fitosanitari ad uso professionale non conservati in modo idoneo.

12) Qualora un'azienda impieghi dei bagnanti miscelati ai prodotti fitosanitari bisogna considerarli alla stregua degli stessi prodotti fitosanitari?

Sì, in quanto, come riportato all'**art. 2 del Reg. CE n. 1107/2009**, i coadiuvanti sono sottoposti al medesimo procedimento di valutazione e autorizzazione delle sostanze attive; pertanto, il loro utilizzo deve avvenire alle condizioni riportate in etichetta e deve essere registrato sul registro dei trattamenti fitosanitari.

13) Abbiamo informazioni sulle denunce di furto dei prodotti fitosanitari? Quando viene svolto un controllo in azienda, il funzionario è tenuto a sapere se ci sono stati furti di prodotti presso quell'azienda?

L'agricoltore che subisce un furto deve provvedere senza indugio a denunciare il fatto alle autorità e – nel momento del controllo in loco – mostrare il verbale di denuncia al funzionario. Qualora, in conseguenza del furto, si evidenziassero degli acquisti di prodotti fitosanitari maggiorati rispetto alla superficie oggetto di trattamenti, lo stesso verbale costituisce il documento giustificativo per il surplus di prodotto acquistato e non distribuito dall'azienda.

14) Come deve essere compilato un registro dei trattamenti in modo coerente con l'obiettivo di garantire la tracciabilità?

L'**art. 16 comma 3 del D. Lgs. 150/2012** riporta i requisiti che deve possedere un registro dei trattamenti al fine di garantire la tracciabilità di quanto è stato operato

nell'attività aziendale. Nel dettaglio, il registro deve riportare: dati anagrafici dell'impresa, la coltura trattata e la relativa dimensione in ettari, la data del trattamento, il prodotto/i impiegato/i, la quantità utilizzata (espressa in litri o in chilogrammi), nonché l'avversità contro la quale si esegue il trattamento.

È altresì utile riportare la situazione di magazzino, con la data di ingresso dei prodotti fitosanitari e le relative quantità, mentre per quanto concerne i trattamenti, è importante l'identificazione dell'utilizzatore che ha eseguito l'intervento.

15) Per le aziende a controllo sull'Op. 10.1.01 e soggette a prelievo fogliare per analisi residui PF, qualora l'analisi di laboratorio rilevasse un residuo di un p.a. fuori soglia come si deve interpretare il dato?

Il prelievo fogliare, per poter fornire un dato attendibile, deve avvenire nel momento corretto: un campione fogliare prelevato durante la stagione vegetativa prima del termine del tempo di carenza avrà una elevata probabilità di presentare dei residui superiori al limite massimo di residuo (LMR).

Il **tempo di carenza** – o intervallo di sicurezza – è definito come il periodo di tempo, espresso in giorni, che deve trascorrere tra la data dell'ultimo trattamento eseguito e la data di raccolta, oppure, in caso di trattamenti di post raccolta (ad esempio un intervento fumigante sulle granaglie stoccate in magazzino), il periodo che deve intercorrere tra il trattamento e la data di commercializzazione delle derrate.

In ogni caso, l'intervallo di sicurezza esprime il tempo necessario affinché la sostanza attiva possa subire i fenomeni di trasformazione e trasporto che ne riducono la concentrazione fogliare al di sotto dei LMR. Questi sono un limite tecnico-igienistico e non tossicologico, per cui è basato sul semplice rispetto delle buone pratiche agricole: il rispetto della dose da etichetta e le corrette condizioni d'impiego costituiscono una garanzia del rispetto dei limiti.

Di conseguenza, il momento corretto per procedere al campionamento fogliare è quello intercorrente tra la fine del tempo di carenza e la raccolta. Qualora la quantità di residuo di un prodotto fitosanitario presente sulle foglie superi i LMR sono irregolari significa che c'è stato un uso non corretto del formulato.

Diverso è il discorso per le aziende biologiche, per le quali il rinvenimento di sostanze attive, in qualsiasi concentrazione, non previste dall'**Allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008** costituisce un impiego di prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

16) Il nuovo PAR affronta la problematica delle distanze tra le aree trattate e le aree residenziali? Esiste una distanza limite per i trattamenti svolti nelle zone residenziali?

Le distanze rispetto a siti sensibili come le aree residenziali sono normate a livello nazionale dal Piano di Azione Nazionale, adottato con **D.M. 22 gennaio 2014**, mentre il PAR (**D.g.r. 29 dicembre 2021 n. XI/5836**) non si esprime in merito. Nel PAN di prossima pubblicazione, tali distanze saranno rimodulate in base alla classificazione del prodotto fitosanitario considerato, sia in termini di frasi di rischio riportate in etichetta (Hazard statements), sia per quanto riguarda la classificazione della sostanza attiva ai sensi del **Reg. CE n. 1107/2009** (sostanza standard, di base, a basso rischio o candidata alla sostituzione).